

COMUNE DI BERNALDA
Provincia di Matera



Allegato alla deliberazione
di C. C. N. 19 del 01 LUG. 2015



STATUTO COMUNALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19/2015

STATUTO (COMUNE DI BERNALDA)

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 Elementi costitutivi**
- Art. 2 Elementi distintivi**
- Art. 3 Solidarietà sociale**
- Art. 4 Pari opportunità**
- Art. 5 Formazioni sociali**
- Art. 6 Beni di valore collettivo**
- Art. 7 Attività sportive**
- Art. 8 Sviluppo economico**
- Art. 9 Partecipazione**
- Art. 10 Modello funzionale**

TITOLO II - ORGANI COMUNALI

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 11 Composizione e funzionamento**
- Art. 12 Presidente del Consiglio Comunale**
- Art. 13 Consiglieri**
- Art. 14 Commissioni consiliari permanenti**
- Art. 15 Commissioni consiliari speciali**

CAPO II - SINDACO

- Art. 16 Composizione e funzionamento**
- Art. 17 Vice Sindaco**

CAPO III - GIUNTA COMUNALE

- Art. 18 Composizione e funzionamento**
- Art. 19 Assessori**

CAPO IV - TUTELA MINORANZE E PARI OPPORTUNITA'

- Art. 20 Designazioni di rappresentanti presso altri enti**
- Art. 21 Composizione e presidenza delle Commissioni consiliari**
- Art. 22 Tutela delle pari opportunità**

CAPO V - DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI

- Art. 23 Criteri di condotta**
- Art. 24 Indennità e gettoni di presenza**
- Art. 25 Informazione e conoscenza delle deliberazioni**
- Art. 26 Doveri di partecipazione alle sedute consiliari**

Art. 27 Divieto di assumere incarichi ed obbligo di astensione

TITOLO III - DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 28 Delegazione Comunale di Metaponto

Art. 29 Comitati delle Frazioni

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 30 Riunioni e assemblee

Art. 31 Consultazioni

Art. 32 Istanze e proposte

Art. 33 Azione referendaria

TITOLO V - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO

CAPO I - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E SERVIZI

Art. 34 Attività normativa

Art. 35 Attività amministrativa

Art. 36 Gestione dei servizi

Art. 37 Risorse

Art. 38 Controlli di efficienza e di economicità

CAPO II - ORGANIZZAZIONE

Art. 39 Uffici e personale

Art. 40 Segretario comunale

Art. 41 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 42 Ufficio di staff

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 Regolamenti

Art. 44 Modifiche dello statuto

Art. 45 Entrata in vigore

STATUTO (COMUNE DI BERNALDA)

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Elementi costitutivi

1. Il Comune di Bernalda è costituito dalla popolazione residente, dal proprio territorio e dalla personalità giuridica.
2. Il territorio del Comune di Bernalda è perimetrato dai confini con i territori dei Comuni di Pisticci, Montescaglioso, Ginosa e dal litorale del Mar Jonio e comprende la Frazione di Metaponto dove è istituita una Delegazione Comunale.
3. Il territorio del Comune di Bernalda è graficamente rappresentato nella planimetria in scala 1: 25.000 depositata presso l'ufficio del Segretario Comunale.

Art. 2

Elementi distintivi

1. Lo stemma del Comune di Bernalda è costituito da uno scudo iscritto all'interno di una figura geometrica oblunga, così composto:
 - al centro del quale campeggia un bue di colore bianco su sfondo celeste rivolto a sinistra che reca nella bocca tre spighe d'oro simbolo delle memorie di Metaponto;
 - in alto a sinistra, all'interno dello scudo, sono presenti tre stelle auree che attestano il titolo di città riconosciuto a Bernalda il 21 giugno 1735 da Carlo III di Borbone, Re del Regno delle Due Sicilie;
 - fuori dallo scudo sovrasta una corona aurea merlata con undici punte gemmate;
 - lo scudo è contornato all'esterno da rami di alloro incrociate ricadenti nella figura oblunga.

2. Il gonfalone del Comune di Bernalda è costituito da un drappo merlato di colore rosso e blu, al centro del quale è riportato lo stemma della Città, con soprascritto “Città di Bernalda”.

3. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 3

Solidarietà sociale

1. Il Comune di Bernalda riconosce nella persona il bene fondamentale della comunità locale e ne favorisce la valorizzazione attraverso la tutela dei cittadini residenti e, in generale, di tutti coloro che, cittadini italiani o stranieri, per qualsiasi ragione, abbiano un rapporto continuativo con il Comune e con il suo territorio.

2. Il Comune di Bernalda promuove azioni per favorire l'assistenza e l'integrazione sociale delle persone diversamente abili, degli anziani, dei giovani in situazioni svantaggiate, dei rifugiati, al fine di rimuoverne l'emarginazione.

3. Il Comune di Bernalda riconosce a tutti i bambini i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e ne garantirne il rispetto.

Art. 4

Pari opportunità

1. Il Comune di Bernalda favorisce la piena uguaglianza tra uomo e donna, elimina le discriminazioni tra i sessi e garantisce le pari opportunità.

2. Il Comune di Bernalda adotta tutte le misure necessarie a favorire le pari opportunità, con riferimento all'accesso al lavoro, allo sviluppo economico e sociale, nonché al godimento dei diritti civili e politici.

Art. 5

Formazioni sociali

1. Il Comune di Bernalda tutela, favorendo l'attuazione del principio di

partecipazione democratica e del principio di sussidiarietà, le formazioni sociali e favorisce l'impegno del volontariato, delle associazioni, fondazioni ed istituzioni private, movimenti e gruppi che operano nel sociale.

2. Per l'attuazione del principio di partecipazione democratica e del principio di sussidiarietà, il Comune di Bernalda adotta misure idonee a garantire la collaborazione e le relazioni con le formazioni sociali, anche in via permanente mediante accordi o intese.

Art. 6

Beni di valore collettivo

1. Il Comune di Bernalda riconosce, quali beni di valore collettivo indispensabili per lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale della comunità, il territorio, l'ambiente, le acque, il paesaggio e i beni culturali.

2. Il Comune di Bernalda garantisce, nell'esercizio delle funzioni pubbliche proprie o delegate, nonché attraverso il rapporto con gli enti istituzionali competenti, la tutela e la valorizzazione dei beni di valore collettivo:

a) mediante l'elaborazione di strumenti urbanistici i cui contenuti consentano di attuare un organico e armonico sviluppo delle attività edificatorie, compatibile con le esigenze di conservazione e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali;

b) mediante un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato, finalizzato anche a prevenire danni di natura ambientale e all'integrità del paesaggio;

c) mediante la programmazione delle reti infrastrutturali nel territorio urbanizzato e non urbanizzato;

d) mediante iniziative finalizzate alla conservazione e al recupero degli edifici monumentali di proprietà pubblica, ecclesiastica o privata e del patrimonio edilizio del centro storico.

3. Il Comune di Bernalda promuove la tutela e la valorizzazione del territorio che ricade nella frazione di Metaponto, quale elemento imprescindibile dell'identità storica e civile della comunità e per la presenza di beni di interesse ambientale, paesaggistico e culturale:

- a) mediante l'elaborazione di strumenti di pianificazione che consentano lo sviluppo delle attività turistiche unitamente alla valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali;
- b) mediante la promozione di iniziative di elevato profilo scientifico e culturale.

Art. 7

Attività sportive

1. Il Comune di Bernalda promuove lo sviluppo delle attività sportive, a livello professionistico, dilettantistico ed amatoriale, quali attività che favoriscono lo sviluppo civile e sociale della comunità, nonché il turismo sociale e giovanile.

2. Il Comune di Bernalda promuove le attività sportive:

- a) attuando forme di collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti nel settore;
- b) mediante la realizzazione di infrastrutture destinate alle attività sportive;
- c) favorendo l'istituzione e lo sviluppo dell'associazionismo sportivo.

Art. 8

Sviluppo economico

1. Il Comune di Bernalda promuove lo sviluppo delle attività economiche e produttive, valorizzando l'iniziativa dei privati e favorendone il raccordo con gli interessi economici, sociali e civili della comunità.

2. Il Comune di Bernalda favorisce lo sviluppo delle attività produttive:

- a) mediante la programmazione e la realizzazione di infrastrutture che siano

funzionali ad attrarre l'insediamento di nuove attività produttive ovvero che siano funzionali al miglioramento delle attività produttive esistenti;

b) mediante forme di collaborazione permanente con le associazioni delle categorie produttive;

c) mediante lo snellimento delle procedure di competenza comunale che riguardino le attività produttive.

3. Il Comune di Bernalda individua quale valore prioritario l'occupazione e, nell'esercizio delle funzioni pubbliche proprie o delegate, nonché attraverso il rapporto con gli enti istituzionali competenti e le associazioni delle categorie produttive, pone in essere ogni iniziativa necessaria a favorire i livelli occupazionali.

Art. 9

Partecipazione

1. Il Comune di Bernalda promuove lo sviluppo democratico e civile della comunità, assicurando la partecipazione dei cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente.

2. Il Comune assicura la partecipazione attraverso gli istituti di democrazia diretta previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché attraverso l'informazione e l'accessibilità, secondo gli strumenti conoscitivi previsti dalla legge, agli atti dell'ente.

Art. 10

Modello funzionale

1. Il Comune di Bernalda è ente pubblico territoriale di rappresentanza e di autogoverno della propria comunità a competenza generale ed esercita funzioni proprie e funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, secondo il principio di sussidiarietà.

2. Il Comune di Bernalda, nell'esercizio delle proprie funzioni, tutela gli interessi pubblici di cui è titolare e gli interessi della propria comunità, promuovendo lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.

3. Il Comune di Bernalda esercita le proprie funzioni e quelle delegate, nel rispetto del principio costituzionale di imparzialità e dei principi generali in materia di procedimenti amministrativi.

4. Il Comune, al fine di assicurare il corretto esercizio delle funzioni, pone in essere le misure necessarie a garantire la trasparenza e a prevenire la commissione di reati in danno dell'ente, secondo gli istituti di legge.

5. Il Comune attua i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa:

a) mediante l'uso razionale delle risorse umane e finanziarie ovvero obbligandosi a perseguire i propri obiettivi programmatici e gestionali con il minor impiego possibile di risorse;

b) mediante l'adozione delle misure più idonee al raggiungimento dei propri obiettivi programmatici e gestionali;

c) mediante la concreta applicazione del criterio del bilanciamento costi-benefici.

6. Il Comune di Bernalda promuove l'esercizio associato di funzioni con altri Comuni e con altri enti pubblici, al fine di conseguire più elevati livelli di economicità ed efficienza.

TITOLO II

ORGANI COMUNALI

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11

Composizione e funzionamento

1. Il Consiglio Comunale, le cui attribuzioni sono stabilite dalla legge, è composto dal Sindaco e da 16 Consiglieri.

2. Ai fini del funzionamento del Consiglio Comunale è approvato apposito regolamento che disciplina:

a) i termini e le modalità della convocazione del Consiglio comunale, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei Consiglieri;

b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;

c) il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco;

d) la formazione dei gruppi consiliari;

e) le modalità di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le modalità di discussione;

f) le modalità di gestione di tutte le risorse attribuite al Consiglio comunale per il proprio funzionamento.

Art. 12

Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale ha un Presidente eletto tra i propri membri, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti il consesso.

2. Non possono essere eletti alla carica di Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco, i consiglieri che siano stati eletti quali candidati alla carica di Sindaco e i Presidenti dei Gruppi Consiliari.

3. In caso di parità di voti, si procederà mediante ballottaggio.

4. Risulterà eletto in ballottaggio il Consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti.
5. E' facoltà del Consiglio aggiornare la seduta per il ballottaggio al giorno successivo.
6. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e può essere revocato, prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli al normale esercizio delle attribuzioni del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.
7. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati ed è discussa e votata, a scrutinio segreto, entro 15 giorni dalla presentazione.
8. La mozione si intende approvata qualora consegua la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
9. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del nuovo Presidente, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno.
10. Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune.
11. Le attribuzioni del Presidente del Consiglio sono previste e disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
12. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale sono svolte dal consigliere anziano.
13. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale può prevedere l'istituzione di un Ufficio di Presidenza avente il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni, disciplinandone l'organizzazione.

Art. 13

Consiglieri

1. I Consiglieri comunali, oltre alle prerogative ed ai diritti previsti dalla legge, nell'esercizio del proprio mandato:

a) hanno diritto d'iniziativa su tutte le questioni riservate per legge alle attribuzioni del Consiglio;

b) hanno diritto, se in numero pari ad almeno 1/5 dei componenti del Consiglio, di chiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio e l'inserimento all'ordine del giorno della seduta delle questioni indicate nella istanza di convocazione.

2. I diritti e i doveri dei Consiglieri comunali sono quelli previsti dalla legge e quelli previsti, per tutti i componenti degli organi comunali, dal presente statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 14

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti la cui composizione deve rispecchiare la consistenza dei Gruppi Consiliari.

2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità di elezione dei componenti delle commissioni e il loro funzionamento.

3. Sono istituite quali commissioni consiliari permanenti:

- la commissione Affari Istituzionali e Politiche Sociali
- la commissione Programmazione, Bilancio, Finanza e Patrimonio
- la commissione Attività Produttive e Turismo
- la commissione Politiche del Territorio e Ambiente.